



Camera di Commercio
Vicenza

Area I Attività anagrafico-certificative
Servizio 3 Registro Imprese

Spett.li
Ordini Professionali
Associazioni provinciali di categoria
Loro Sedi

**OGGETTO: indicazioni relative alla gestione delle domande telematiche da parte dell'ufficio
Registro Imprese per gli adempimenti di fine anno 2024**

Trasmettiamo le indicazioni operative per gli adempimenti di fine/inizio anno 2024/2025:

1. Adempimenti e richieste di iscrizione di fine anno
2. Atti di fusione o scissione con effetti differiti
3. Atti di trasformazione societaria sottoposti a termine iniziale di efficacia (massima Notariato Triveneto K.A.10 sett. 2006)
4. Computo dei termini
5. Società di persone: atti di scioglimento senza liquidazione al 31/12/2024 e domanda di cancellazione dal registro imprese
6. Società di capitali - scioglimento, liquidazione e cancellazione.
7. Società di capitali - deposito dei libri sociali
8. Imprese individuali in chiusura
9. Titolari effettivi
10. Situazione patrimoniale dei consorzi di imprese

1. ADEMPIMENTI E RICHIESTE DI ISCRIZIONE DI FINE ANNO

RICHIESTE DI ISCRIZIONE URGENTE

Nel periodo **dal 04/12/2024 al 03/01/2025** nell'esaminare le domande di iscrizione ricevute l'**Ufficio registro delle imprese** accorda priorità alle domande relative all'iscrizione di

- **atti costitutivi di società;**
- **atti di fusione o di scissione (esclusi i progetti di fusione/scissione e le relative delibere);**
- **atti di trasformazione societaria;**
- **apertura dello scioglimento e della liquidazione di società di capitali.**

Servizio Registro Imprese

Responsabile procedimento: Dr. Marchetto Michele

Via Montale 27 – 36100 Vicenza

Tel. 0444 994.875

C.F. 80000330243

www.vi.camcom.it

P.IVA 00521440248

C/C POSTALE 213363

pec: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

L'ufficio esaminerà le predette domande secondo l'ordine cronologico di protocollo e si impegna all'iscrizione delle stesse **entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollo**, salvi i tempi di eventuali sospensioni per correzione/integrazione delle domande stesse. **Non saranno prese in considerazione richieste di anticipazione dell'ordine cronologico di evasione.**

Altre tipologie di adempimenti: saranno prese in considerazione richieste di anticipazione dell'ordine cronologico solo se connotate da particolare, motivata e documentata urgenza, comunicata all'Ufficio all'indirizzo PEC cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

Non costituisce motivo di urgenza la “richiesta di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese entro il 31/12/2024 per non incorrere nel pagamento del diritto annuale 2025”.

RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN DATA CERTA: 31/12/2024 E 01/01/2025

Per venire incontro alle esigenze di natura contabile legate a particolari categorie di pratiche e coincidenti con le date del 31/12/2024 e del 01/01/2025, l'Ufficio accoglierà le richieste secondo i limiti e le indicazioni seguenti:

- saranno considerate **unicamente le date 31/12/2024 e 01/01/2025**
- le **domande di iscrizione** dovranno essere **inviate entro il 23/12/2024 (compreso)** e segnalate all'Ufficio tramite il form on line entro il 27/12/2024
- e riguardare **unicamente le seguenti categorie di atti:**
 1. **atti di fusione o di scissione** (esclusi progetti di fusione/scissione e relative delibere);
 2. **atti costitutivi di società conseguenti ad atti di fusione o scissione**;
 3. **atti di trasformazione societaria.**

NON sono ammesse richieste di iscrizione in data certa per:

- atti costitutivi di società;
- atti di trasferimento d'azienda;
- atti di trasferimento di partecipazioni sociali.

Ai fini dell'evasione in data certa l'Ufficio si avvarrà del sistema automatico di evasione differita delle pratiche telematiche, previa verifica della regolarità formale della domanda. La ricevuta di evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate.

L'Ufficio non può garantire con assoluta certezza l'evasione delle domande nei giorni richiesti, potendo intervenire variabili ostative impreviste quali ad esempio malfunzionamento del sistema informatico o un volume di richieste superiore alla capacità di evasione.

Ricordiamo che è possibile gestire con detta modalità solo una domanda per posizione REA, pertanto eventuali domande di iscrizione sulla stessa posizione successive a quella per cui è stata chiesta l'iscrizione in un giorno determinato, saranno istruite ed evase solo una volta avvenuta l'evasione differita.

MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE

La richiesta di iscrizione il giorno xx/yy/dddd:

- va inserita nel modulo XX-NOTE all'interno della domanda e

- segnalata all'Ufficio compilando apposito form on line disponibile al seguente indirizzo:

<https://forms.gle/rq8Pw8hytTJpMuC17>

Il sistema invierà all'indirizzo email dichiarato copia della richiesta compilata. In caso di mancata ricezione, si invita a contattare l'Ufficio al n. 0444 994875 da lunedì a venerdì, ore 11-11,45.

2. ATTI DI FUSIONE O SCISSIONE CON EFFETTI DIFFERITI

Se nell'atto di fusione o nell'atto di scissione senza costituzione di nuova società è previsto un termine di efficacia iniziale (artt. 2504-bis e 2506-quater cod. civ.), l'iscrizione nel registro imprese avverrà mediante l'invio di due istanze:

- I istanza: **iscrizione dell'atto di fusione/scissione con effetti differiti** sulle posizioni delle società interessate:
compilare il modulo S2 A16/Fusione o A17/Scissione e il riquadro 20/Altri atti e fatti, cod 011/effetti differiti e testo descrittivo del differimento degli effetti;
diritti di segreteria euro 90, imposta di bollo euro 59 o 65 a seconda del tipo di società (*);
(*) L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione/scissione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.U.I. - Modello Unico Informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)
- II istanza: **iscrizione degli effetti/cancellazione in data certa** (= data effetto). Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'ultima domanda di iscrizione e sarà gestito dall'ufficio con evasione programmata il giorno della data effetto:
compilare il modulo S2 A16/Fusione o A17/Scissione, riq. 11/Fusione o riq. 12/Scissione e per la cancellazione della società incorporata/scissa anche il modulo S3 A14, riq. 6A e 8;
inserire nel campo note la richiesta di iscrizione in data certa e inviare la richiesta tramite il form on line (vedere punto 4);
diritti di segreteria euro 30,00, imposta di bollo euro 59 o 65 secondo il tipo sociale.

3. ATTI DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA SOTTOPOSTI A TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA (MASSIMA NOTARIATO TRIVENETO K.A.10 SETT. 2006)

L'iscrizione al registro imprese avverrà mediante l'invio di due istanze:

- I istanza: **iscrizione dell'atto di trasformazione**
compilare il modulo S2 A04 (se la trasformanda è una società di persone) o A05 (la trasformanda è una società di capitali) e il riquadro 20/Altri atti e fatti, cod 011/effetti differiti e testo descrittivo del differimento degli effetti;
diritti di segreteria euro 90, imposta di bollo assolta con M.U.I.;

- **Il istanza: iscrizione delle modifiche in data certa (= data effetto).** Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo la domanda di iscrizione dell'atto, compilando il modulo S2 A04 (se la trasformanda è una società di persone) o A05 (la trasformanda è una società di capitali) e tutti i riquadri modificati;
inserire nel campo note la richiesta di iscrizione in data certa e inviare la richiesta tramite il form on line (vedere punto 4)
diritti di segreteria euro 30,00, imposta di bollo euro 59 o 65 secondo il tipo sociale della trasformanda.

4. COMPUTO DEI TERMINI

Si ricorda che, ove la produzione degli effetti di un atto iscritto nel registro delle imprese siano dalla legge subordinati al decorso di un determinato periodo di tempo senza che intervengano opposizioni da parte dei creditori e/o dei soci, per il computo della scadenza del termine si applicano le norme previste dal codice civile in materia di prescrizione all'art. 2963 cc. In particolare si evidenzia **la regola per cui se il termine scade in giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.**

Dette regole si applicano, ad esempio, nei casi previsti :

- dall'art. 2503 cc in materia di fusioni e scissioni,
- dall'art. 2500 novies cc per la trasformazione eterogenea,
- dall'art. 2487 ter per la delibera di revoca dello stato di liquidazione,
- dall'art. 2493 e 2495 cc per l'approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione.

Nel caso di atto di fusione/scissione adottato prima del decorso del termine, l'ufficio iscriverà l'atto con effetti sospesi (riq. 20) e il notaio dovrà presentare successivamente l'adempimento di avverata condizione per iscrivere gli effetti, allegando la dichiarazione del notaio/legale rappresentante della società che «entro la scadenza del termine di legge non sono state presentate opposizioni a (delibera o atto secondo il caso) dai soggetti a ciò legittimati».

Nei casi in cui, invece, dopo il decorso del termine, è prevista la presentazione di un successivo adempimento al registro delle imprese (es per l'iscrizione degli effetti della revoca della liquidazione), la domanda successiva dovrà essere inviata/protocollata in data successiva al decorso del termine stesso.

5. SOCIETÀ DI PERSONE: ATTI DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE AL 31/12/2024 E DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE

a) Si ricorda che la richiesta di cancellazione va presentata entro il 30° giorno dallo scioglimento senza liquidazione. Se la cessazione delle attività per scioglimento avviene il 31/12/2024, per non incorrere nell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2025 la domanda di cancellazione dovrà essere presentata entro il 30/01/2025.

b) Data cessazione attività ai fini contributivi INPS: se alla data della cancellazione dal registro delle imprese la società risulta ancora attiva nel registro, la data di cessazione dell'attività coincide con la data di cancellazione dal registro delle imprese (es. cancellazione dal registro imprese effettuata il 14/02/2025 con domanda presentata il 27/01/2025: l'attività s' intende cessata al 14/02/2025).

La società può comunicare la cessazione di tutte le attività in data antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese, inviando a tal fine, con modalità telematica, la Comunicazione Unica indirizzata a INPS o Albo Imprese Artigiane, Registro Imprese e, ove necessario per le attività cessande, anche al SUAP.

c) Nel caso di presentazione contestuale di domanda di iscrizione dell'atto notarile di scioglimento senza liquidazione di società di persone e di domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese, si ricorda che l'imposta di bollo è assolta tramite MUI¹, **modalità da selezionare appositamente con il software DIRE**.

6. SOCIETÀ DI CAPITALI - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE.

Gli adempimenti da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione dello scioglimento e della liquidazione, nonché per il deposito del bilancio finale di liquidazione e la domanda di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese devono rispettare il procedimento disciplinato dal codice civile.

Ricordiamo che gli adempimenti da presentare al registro delle imprese sono descritti nel supporto specialistico registro delle imprese pubblicato al seguente indirizzo:

<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi>

Per le cause di scioglimento di diritto (art 2484, co.1, n 1-5, codice civile) e gli adempimenti conseguenti ricordiamo che la corretta sequenza temporale degli adempimenti è la seguente:

1. deposito della dichiarazione degli amministratori di accertamento della causa di scioglimento;
2. deposito della domanda di iscrizione della nomina del liquidatore;

NB: solo dopo aver ottenuto l'iscrizione dello scioglimento di cui al pt. 1 (iscrizione che rende efficace lo scioglimento) e l'iscrizione della nomina del liquidatore di cui al pt. 2 (iscrizione che rende efficace la nomina), il liquidatore redige il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, pertanto la data di chiusura del bilancio finale di liquidazione dev'essere successiva alla data di iscrizione della nomina del liquidatore nel registro delle imprese.

3. deposito della domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione e piano di riparto;

Piano di riparto: va sempre allegato al bilancio finale di liquidazione; se non vi sono somme da ripartire è necessario che tale situazione sia chiaramente descritta nella relazione del liquidatore o nella nota integrativa. In caso di riparto attivo (anche per somme inferiori ai

¹ Parere Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia n. 6857 del 26 febbraio 2016.

conferimenti) il piano di riparto va registrato presso l'Agenzia delle entrate (art. 4 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al dpr. n. 131/1986).

4. deposito della domanda di cancellazione della società: il liquidatore chiede la cancellazione della società dal registro una volta ottenuta da parte di tutti i soci l'approvazione del bilancio e del piano di riparto oppure la quietanza liberatoria a seguito delle conseguenti assegnazioni ai soci.

La cancellazione può essere richiesta insieme al deposito del bilancio finale di liquidazione, con unica domanda, quando la data di chiusura del bilancio finale e la data dell'ultima approvazione/quietanza liberatoria rilasciata dai soci coincidono (contestualità).

L'Ufficio rifiuterà l'iscrizione di atti relativi a società di capitali in cui non sia rispettato l'ordine sequenziale degli adempimenti previsto dal codice civile.

Considerato che per poter redigere il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2024, è necessario che le **domande relative all'iscrizione della causa di scioglimento della società e della nomina del liquidatore** siano già state depositate ed iscritte nel registro delle imprese, si invita pertanto a depositare le relative domande **entro e non oltre il 23 dicembre 2024**, in modo da consentire l'istruttoria delle medesime in tempi utili, salvi i tempi di sospensione per eventuali richieste di correzione. Le domande depositate successivamente saranno istruite dall'ufficio secondo l'ordine cronologico compatibilmente con il carico di lavoro.

Se la domanda di cancellazione di società di capitali a seguito chiusura della liquidazione per approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto **al 31/12/2024** sarà inviata **entro il 30/01/2025**, la società non incorrerà nell'obbligo di pagamento alla CCIAA del diritto annuale 2025.

7. SOCIETÀ DI CAPITALI - DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI

Ricordiamo che l'art. 2496 c.c. stabilisce che alla chiusura della liquidazione i libri sociali relativi agli ultimi 10 anni di attività delle Società di capitali, devono essere depositati - a cura del Liquidatore - presso il Registro Imprese, per poter essere consultati per 10 anni da chiunque ne faccia richiesta.

Le informazioni relative ai libri sociali obbligatori e all'adempimento da presentare al registro delle imprese, in corrispondenza al deposito della domanda di cancellazione della società dal registro, sono disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/bilanci-e-libri-sociali-campagna-bilanci-2024/deposito-libri-sociali.html>

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vi?apriContenuto=117162124&schedaCollegata=117162124_6.1.15

Ricordiamo che, se i **libri sociali obbligatori sono stati formati e tenuti con modalità informatica ai sensi dell'art. 2215-bis c.c.**, non devono essere depositati nel registro delle imprese.

Nel **Modulo XX "Note" della domanda di cancellazione** della società dal registro delle imprese, il liquidatore deve:

Servizio Registro Imprese

Responsabile procedimento: Dr. Marchetto Michele

Via Montale 27 – 36100 Vicenza

Tel. 0444 994.875

C.F. 80000330243

www.vi.camcom.it

P.IVA 00521440248

C/C POSTALE 213363

pec: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

- inserire la dichiarazione relativa alla formazione e tenuta dei libri sociali con modalità informatica ai sensi dell'art 2215-bis c.c. e
- indicare il "soggetto" al quale è stata affidata la gestione del servizio di tenuta e gestione dei libri con modalità informatica, incaricato anche della loro conservazione a norma di legge per la durata di dieci anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

8. IMPRESE INDIVIDUALI IN CHIUSURA

Le imprese individuali che chiedono la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane per cessazione di tutte le attività, per non incorrere in sanzioni devono presentare la domanda di cancellazione entro il 30° giorno dalla cessazione delle attività.

Il diritto annuale 2025 non sarà dovuto dalle imprese individuali che cessino l'attività al 31/12/2024 e inviino la domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane entro e non oltre il 30/01/2025.

9. TITOLARI EFFETTIVI

A seguito delle **ordinanze n. 3533/2024 del 17 maggio 2024** e **n. 8245 2 8248 del 15 ottobre 2024**, il Consiglio di Stato ha sospeso ogni giudizio in materia di Titolarità Effettiva, rimettendo da ultimo la questione alla Corte di Giustizia Europea.

Secondo le indicazioni del MIMIT, con nota prot 115836 del 28/11/2024, le Camere di Commercio possono continuare a ricevere i seguenti adempimenti:

- prima comunicazione dati TE;
- variazione dati TE;
- conferma annuale dati TE.

La presentazione di detti adempimenti risulta, tuttavia, non obbligatoria in quanto le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi continuano a determinare la sospensione:

- dei termini previsti dal DM 11 marzo 2022, n. 55 per detti adempimenti (ove non siano già scaduti);
- dell'applicazione delle sanzioni per tardivi od omessi adempimenti;
- del sistema di consultazione dei dati da parte dei soggetti legittimati;
- del sistema di accreditamento alla consultazione da parte dei soggetti obbligati.

10. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI

In base all'art 2615 bis cod civ, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio i consorzi sono tenuti a redigere la situazione patrimoniale e a depositarla presso il registro delle imprese.

Pertanto per i consorzi, che procedono alla chiusura dell'esercizio entro il 31/12/2024, il deposito della situazione patrimoniale, per non incorrere in sanzione, dovrà avvenire entro il 28/02/2025.

Per i "confidi", la L. 326/2003, art 13 comma 35, dispone invece l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA: l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione copia del

bilancio corredata dai relativi allegati, dal verbale di approvazione e dall'elenco dei consorziati deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Dr. Michele Marchetto
(firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, DLgs 82/2005)